Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987
SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 139 – 12 MAGGIO 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

CESSIONI DI MASCHERINE IMPORTATE "IN ESENZIONE" CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19

RIFERIMENTI

- **Decisione Commissione UE 3.4.2020, n. 2020/491**
- **Determinazione Agenzia Dogane 3.4.2020, n. 107042/RU**
- **Circolare Agenzia Entrate 6.5.2020, n. 11/E**

IN SINTESI

L'importazione di mascherine e altri beni sanitari per l'emergenza COVID-19 può essere effettuata da parte di specifici soggetti legittimati in esenzione dei dazi e dell'IVA.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto tale regime anche alle cessioni effettuate dagli importatori dei beni in esame nei confronti dei predetti soggetti a condizione che abbiano per oggetto i medesimi beni importati "per loro conto" come desumibile dagli accordi contrattuali.

Merita evidenziare che nel c.d. "Decreto Rilancio", di prossima emanazione, è previsto che le cessioni di beni necessari per il contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19 sono esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

A seguito dell'attuale emergenza COVID-19, con la Decisione 3.4.2020, n. 2020/491 la Commissione UE ha previsto un **regime di esenzione dai dazi doganali / IVA**, connesso **all'importazione di beni sanitari** necessari a contrastare gli effetti della pandemia (mascherine e altro materiale sanitario) per il periodo compreso tra il 30.1 e il 31.7.2020.

Con la Determinazione 3.4.2020, n. 107042/RU l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recepito le disposizioni introdotte dalla predetta Decisione comunitaria.

CONDIZIONI PER L'ESENZIONE DELLE IMPORTAZIONI DI BENI SANITARI COVID-19

Come previsto dall'art. 1, comma 1, Decisione n. 2020/491 al fine di beneficiare del citato regime di esenzione è richiesto il rispetto delle seguenti **3 condizioni**:

- i beni devono essere destinati ad uno dei seguenti usi:
  - **distribuzione gratuita** da parte delle organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico ovvero da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità dei singoli Stati UE alle persone colpite o a rischio di contrarre il COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia;
  - **messa a disposizione gratuita** alle persone colpite o a rischio di contrarre il COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, nel caso in cui i beni restino di proprietà dei suddetti enti / organizzazioni;
- i beni **non possono essere prestati / ceduti** a soggetti non aventi titolo all'esenzione e **non possono essere destinati ad usi diversi** da quelli sopra descritti;
- i beni devono essere **importati** per l'immissione in libera pratica **da / per conto** dei suddetti enti / organizzazioni.

I beni possono beneficiare del regime di esenzione anche se importati per l'immissione in libera pratica **da / per conto delle unità di pronto soccorso** per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata dell'intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre il COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia.

Con la citata Determinazione n. 107042/RU l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha specificato che il regime di esenzione è soggetto a verifica da parte del competente Ufficio delle Dogane.

CESSIONI BENI IMPORTATI "PER CONTO" DEI SOGGETTI LEGITTIMATI

L'esenzione in esame spetta per le importazioni effettuate da parte / per conto dei soggetti sopra evidenziati. Sul punto nella Circolare 6.5.2020, n. 11/E, l'Agenzia delle Entrate:

- evidenzia che la portata della Decisione comunitaria "è ampia" in quanto ricomprende tra i soggetti beneficiari anche coloro che **effettuano le operazioni "per conto" dei soggetti legittimati.**

  NB Il beneficio dell'esenzione è infatti collegato non solo alle caratteristiche del soggetto importatore e dei beni importati ma anche alla relativa destinazione;

- precisa che il fatto che l'importazione sia effettuata per conto di un soggetto legittimato può essere **desunta dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito**, a condizione che la presenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi.

La stessa Agenzia riconosce l'applicazione del regime di esenzione anche alle **cessioni** effettuate da un importatore nei confronti di uno dei soggetti sopra indicati, a condizione che **l'operazione abbia ad oggetto i medesimi beni importati "per loro conto"** e gli stessi beni siano destinati ad uno degli utilizzi di cui alla citata Decisione n. 2020/491.

Merita evidenziare che il concetto di "esenzione" utilizzato nell'ambito della Legislazione comunitaria non corrisponde all'esenzione IVA nazionale di cui all'art. 10, DPR n. 633/72. Tuttavia nel prossimo "Decreto Rilancio" è previsto che le cessioni di beni necessari per il contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19 sono esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

■

RIPRODUZIONE VIETATA